ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 4

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. I del presente decreto per i prodotti di cui allo stesso art. 1 possono essere accordati rimborsi all'esportazione o alla produzione secondo i principi ed i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario indicato nel medesimo art. I e dalle relative norme di applicazione. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sara' formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonche' la misura delle agevolazioni nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonche' la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Versione in vigore dal 10 novembre 1966, non più in vigore dal 21 febbraio 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it